

Mittente Ivan Gorgevik e Rosita Lisi
C.da I Rotondi, 4 – Giglio di Veroli
03029 Veroli (Fr)
0775-337412
Mail: ivan.gorgevik@tiscali.it

Al Signor Sindaco
Al Signor Assessore Servizi Sociali
P.c. Comando Polizia Municipale
Comune di Veroli

Al Signor Prefetto di Frosinone

P.c. Alle Associazioni di Volontariato

Oggetto: diniego contrassegno invalidi

I sottoscritti IVAN GORGEVIK, 35 anni, tetraplegico con sindrome discinetica atetotica, e ROSITA LISI, 28 anni, con tetraparesi spastica, entrambi con ridottissime capacità motorie, residenti da oltre un anno nel comune di Veroli, c.da i Rotondi 4,

considerata la **richiesta**, presentata il pomeriggio del 17 gennaio u.s. presso gli uffici della Polizia Municipale del Comune di Veroli, **di contrassegno invalidi**, come previsto da Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Art. 188 comma 2 del Codice della Strada e del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" che all'art. 381 comma 2 prevede "Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide").

visti gli allegati presentati allo schema di domanda: certificato di "prima istanza" che accerta l'invalidità civile e quello della 104/92 che attesta l'handicap della persona, che nel caso dei sottoscritti è **handicap in situazione di gravità** (art.3, comma 3, legge 104/92), oltre alla certificazione del medico curante;

si sono visti respingere tale richiesta con nota del 19 gennaio prot, 0001538 a firma del Comandante della Polizia Locale, **per incompletezza della domanda: manca il certificato del medico sanitario!**

Esistono due tipi di certificazioni per attestare la disabilità di una persona: il certificato di invalidità e quello di handicap della legge 104/92. Non ne esistono altri. In allegato una diffusa spiegazione.

Il Regolamento del Codice della strada, all'art. 381 comma 3 specifica che si "deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". **Il certificato di handicap previsto dalla 104/92 è rilasciato dalla ASL di appartenenza** e, dalla certificazione, si evince la gravità dell'handicap.

Al comma 4 della stessa legge 104, Accertamento dell'handicap, si legge "1. **Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali** mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali."

La richiesta di ulteriore certificazione del competente ufficio della ASL – e specifichiamo che l'ufficio della di Veroli è distaccato solo fisicamente dalla ASL di Frosinone - avanzata dal Comune di Veroli – che sembra essere la norma in codesto Comune – è da farsi unicamente per coloro che non avendo certificazione di cui sopra richiedono, comunque, anche temporaneamente, il contrassegno.

Si specifica ulteriormente che in merito al sottoscritto, Gorgevik Ivan, si tratta di rinnovo che avviene sempre secondo il Regolamento del Codice della Strada (art. 381 comma 3) *“con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.”*

Considerazioni: quando i cittadini si rivolgono al proprio ente pensano che esso sia svolgendo servizio per il miglioramento della qualità della vita dei residenti. Pensano che la logica prevalga rispetto al mantenimento di pleonastiche pratiche che intralciano e mettono in difficoltà gli stessi cittadini.

In questo caso, parlando di gravità evidenti e conosciute dalle strutture comunali, che seguono i casi dei sottoscritti con l'assistenza domiciliare, sembra opportuna una maggiore considerazione rispetto alle difficoltà che già si vivono quotidianamente.

In tal senso si chiede al Sindaco del Comune di Veroli:

- 1) l'immediato rilascio del contrassegno senza ulteriori e inutili documentazioni,
- 2) di non far produrre ulteriore certificazione medica per chi ha un handicap in situazione di gravità (art.3, comma 3, legge 104/92).
- 3) Si chiede altresì al sig. Prefetto di far uniformare la richiesta così come prevede la legge in tutti i comuni e di prestare maggiore attenzione alle vicende della disabilità grave, come già si è avuto modo di sollecitare in altre occasioni.

Cordiali saluti.

Giglio di Veroli, 22 gennaio '08

Ivan Gorgevik (impossibilitato a firmare)

Rosita Lisi

LA LEGGE 104/92 E IL CERTIFICATO DI HANDICAP: CHE COS'È E PERCHÉ È DIVERSO DAL CERTIFICATO DI INVALIDITÀ

Esistono due tipi di certificazioni per attestare la disabilità di una persona, che comunque sono importanti e danno diritto a benefici diversi.

Il certificato sicuramente più famoso è quello di **invalidità civile**, detto anche di "commissione di prima istanza", il primo certificato con cui una persona disabile 'viene in contatto'. Esso dà diritto principalmente a provvidenze di tipo economico - pensioni, indennità, assegni di frequenza - e a prestazioni sanitarie (ad esempio l'esenzione del ticket) e assistenziali. Si tratta di un certificato che attesta la **menomazione** (o minorazione) e la relativa **disabilità**: per menomazione si intende "qualsiasi perdita o anormalità a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica"; la disabilità è "qualsiasi limitazione o perdita (conseguente a menomazione) delle capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano". Il certificato di invalidità valuta questi due aspetti, seguendo dei criteri specificatamente medico-legali e delle tabelle di riferimento ministeriali per assegnare le percentuali.

Esiste però un altro concetto oltre a quelli di menomazione e di disabilità, e cioè il concetto di **handicap**.

L'handicap, in base alle definizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è "la situazione di svantaggio conseguente a una menomazione o ad una disabilità che in un soggetto limita o impedisce l'adempimento del ruolo normale per tale soggetto in relazione all'età, al sesso e a fattori socioculturali". Ciò significa che l'handicap non è qualcosa di intrinseco alla malattia o al deficit, ma è una situazione di svantaggio che deriva dalla relazione di una persona disabile con l'ambiente esterno.

La Legge 104/92 - cioè la "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" - ha adottato proprio questo principio, ed è per questo che esiste, accanto al certificato di invalidità civile, anche il certificato di handicap. Nella 104 (art.3, comma 1) il concetto di handicap si riferisce al grado effettivo di partecipazione sociale della persona, facendo riferimento a difficoltà soggettive, oggettive, sociali e culturali: si definisce infatti come persona con handicap "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione".

La Legge 104 prevede inoltre un'ulteriore condizione definita **handicap in situazione di gravità** (art.3, comma 3). Tale stato, secondo la normativa, si verifica "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".

Nella domanda oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i **dati personali** e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la **certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità sanitaria locale di appartenenza**, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

Chi lo può richiedere

Per richiedere il contrassegno è necessario avere i seguenti requisiti:

- essere in possesso del certificato d'invalidità che attesta l'incapacità di deambulare, oppure la condizione di cecità totale o di non vedente (residuo non superiore 1/10);

Come richiederlo

Per richiedere il contrassegno è necessario fare richiesta all'ufficio ztl presentando il certificato della commissione invalidi civili o della commissione medica locale, che attesti la difficoltà di deambulazione, oppure la cecità totale o la condizione di non vedente (con residuo visivo non superiore a 1/10).

Se la richiesta viene fatta da una persona delegata, deve essere munita di un documento di identità della persona richiedente.

In assenza di certificato, l'interessato richiede al Servizio di igiene pubblica (dipartimento di prevenzione dell'Ulss 16) un'attestazione che certifica la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, nel caso in cui il richiedente sia persona conosciuta dalla commissione.

Il modulo di richiesta del contrassegno è scaricabile dalla sezione "Link utili" di questa pagina.

RICHIESTA DI CONTRASSEGNO PER INVALIDITÀ TEMPORANEA

E' necessario farsi rilasciare, dal Servizio di igiene pubblica dell'Ulss 16 (via Ospedale, 22 - Padova - telefono 049 8214216, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00), un certificato che attesta l'invalidità temporanea della persona. L'ufficio dell'Ulss 16 scrive nel certificato la durata della validità, che può variare dai sei mesi a un anno. Se l'ufficio non segnala alcun termine della validità, il certificato è valido cinque anni. Il certificato va presentato all'ufficio ztl per il rilascio del contrassegno temporaneo.

Tempi del rilascio

Il rilascio del contrassegno, se viene presentata tutta la documentazione necessaria, è immediato

Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi

Per le **persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta** e per i **non vedenti** è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Questo contrassegno previsto dall'[art. 381](#) del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati.

La possibilità di ottenere il "contrassegno invalidi" è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3).

Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi alla propria ASL e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la **certificazione medica** che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente. Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una **richiesta al Sindaco del Comune** di residenza per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale.

Allo scadere dei termini **si può rinnovarlo** presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno.

A questo proposito è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si ritrovano in condizioni di **invalidità temporanea** a causa di un infortunio o altro; in questo caso l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell'invalidità.

(Pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.)

381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide. - 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito «contrassegno invalidi» di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di «simbolo di accessibilità» di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti <contrassegni invalidi> già rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovrà essere adeguato alle presenti norme.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.

5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del <contrassegno invalidi> del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del <contrassegno invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità. (31) (31) Articolo così modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n.610, art. 217.